

**CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO  
PERSONE GIURIDICHE E PROFESSIONISTI**

(le presenti norme costituiscono parte integrante del contratto di conto corrente di corrispondenza)

**Sezione I – DISPOSIZIONI GENERALI**
**1. Art. 1 – Definizioni**

- 1.1** Ai sensi e per gli effetti delle norme di seguito riportate, i termini di seguito elencati, se con grafia maiuscola, avranno i seguenti significati, se non risulta diversamente dal contesto:

Beneficiario	Il soggetto destinatario di un'Operazione di Pagamento
Cliente	il cliente della Banca che può acquisire la veste di Pagatore o di Beneficiario. Il Cliente nel prosieguo può essere denominato semplicemente, a seconda dei casi, Cliente Pagatore o Cliente Beneficiario
Condizioni Generali	le norme di seguito riportate
Conto di Pagamento	il conto corrente indicato dal Cliente per l'esecuzione delle Operazioni di Pagamento
Data Valuta	la data di riferimento usata da un Prestatore di Servizi di Pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati su un conto di pagamento
DSP	Direttiva sui Servizi di Pagamento 2007/64/CE recepita nell'ordinamento nazionale con il D.lgs n.11 del 27 gennaio 2010
Identificativo Unico o IBAN (International Bank Account Number)	la combinazione di lettere, numeri o simboli che viene utilizzata per identificare il conto del Beneficiario di un'operazione di pagamento. L'Identificativo Unico viene fornito dal Prestatore di Servizi di Pagamento a ciascun proprio cliente
Operazione di Pagamento oppure "Operazione"	l'attività posta in essere su istruzioni del Pagatore o del Beneficiario, di trasferire fondi
Operazione di Pagamento DSP	Operazione di Pagamento che rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva sui Servizi di Pagamento 2007/64/CE recepita nell'ordinamento nazionale con il D.lgs n.11 del 27 gennaio 2010
Ordine di Pagamento oppure "Ordine"	l'istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento di eseguire un'Operazione di Pagamento
Pagatore	La persona giuridica, fisica o l'entità sprovvista di personalità giuridica, titolare di un Conto di Pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di Pagamento
"PSP" o Prestatore di Servizi di Pagamento	di solito una banca dove il Cliente Pagatore e/o il Cliente Beneficiario hanno aperto un Conto di Pagamento
SEPA o Area SEPA	Area unica dei pagamenti in Euro che comprende: (i) i Paesi UE di seguito indicati; (ii) i Paesi non UE che fanno parte della EEA, di seguito indicati; (iii) i seguenti paesi non UE e non EEA che hanno aderito al sistema SEPA: Svizzera, Principato di Monaco, le dipendenze della Corona Britannica e San Marino.
Servizi di Pagamento	i servizi di pagamento elencati nell'art. 2
Spazio Economico Europeo o EEA	Islanda, Liechtenstein, Norvegia
UE o Unione Europea	Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

**2. Art. 2 – Condizioni Generali**

- 2.1** Le Condizioni Generali disciplinano l'esecuzione di Operazioni di Pagamento, nell'ambito della prestazione dei Servizi di Pagamento di seguito indicati:
- i. SEPA Single Euro Payments Area- (Bonifici in euro da e verso i seguenti paesi dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo, nonché da e verso i restanti paesi aderenti all'area SEPA: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria; Islanda, Liechtenstein e Norvegia; Svizzera, Principato di Monaco, le dipendenze della Corona Britannica e San Marino).
  - ii. Bonifici in Euro e Lei da e verso BT Romania e/o BT Italia;
  - iii. Bonifici in Lei da e verso altre banche in Romania nonché da e verso altre banche site in altri paesi dell'Unione Europea (UE) e dell'EEA (Spazio Economico Europeo);
  - iv. Bonifici in Euro e Lei da e verso altre banche site al di fuori dell'Unione Europea (bonifici estero)

**3. Art. 3 - Operazioni di Pagamento**

- 3.1** Le Operazioni di Pagamento devono essere disposte direttamente dal Pagatore e sono eseguite sul Conto di Pagamento mediante Ordini di Pagamento.
- 3.2** Il Cliente Pagatore si impegna a compilare in modo chiaro e leggibile gli Ordini di Pagamento redatti per iscritto, le comunicazioni, nonché i documenti in genere diretti alla Banca e a fornire tutti i dati necessari per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento come specificato nella Sezione II delle presenti Condizioni Generali.
- 3.3** Laddove il Cliente Pagatore utilizzi il servizio di Internet Banking, egli si impegna altresì a rispettare le specifiche disposizioni previste per l'inoltro degli Ordini di Pagamento via Internet.

**4. Art. 4 - Rilascio e revoca del consenso per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento**

- 4.1** Il Cliente Pagatore deve prestare il suo consenso per l'esecuzione di un'Operazione di Pagamento.
- 4.2** Il consenso ad eseguire un'Operazione di Pagamento deve essere prestato in forma scritta su supporto cartaceo, ovvero, laddove il Cliente Pagatore abbia aderito al servizio di Internet Banking e sia consentito dal servizio medesimo, via internet.
- 4.3** Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento, salvo che l'Ordine di Pagamento sia diventato irrevocabile ai sensi del successivo art.7.
- 4.4** Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca del consenso non possono essere considerate autorizzate.

**5. Art. 5 – Ricezione dell'Ordine di Pagamento**

- 5.1** L'Ordine di Pagamento impartito in forma cartacea o con altra modalità prevista dal contratto di Internet Banking, si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa se pervenuto alla Banca entro i limiti orari indicati nel Foglio Informativo/Documento di Sintesi relativo ai Servizi di Pagamento.
- 5.2** Se il momento di ricezione non ricorre in una Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine di Pagamento s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.
- 5.3** Nel caso in cui l'Ordine di Pagamento venga trasmesso con il servizio di Internet Banking, il Cliente Pagatore può indicare alla Banca che l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento sia avviata in un determinato giorno, successivo a quello di trasmissione dell'Ordine. Ai fini del rispetto dei tempi di esecuzione, il momento della ricezione coincide con il giorno indicato dal Cliente. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa per la Banca, l'Ordine si intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

**6. Art. 6 – Rifiuto di esecuzione di un Ordine di Pagamento**

- 6.1** La Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l’esecuzione di Ordini di Pagamento, impartiti sia in forma cartacea sia via Internet Banking, quando l’Ordine non è stato compilato in modo chiaro o leggibile, non è corretto, non riporta tutti i dati obbligatori richiesti nella Sezione II e/o tutti i dati obbligatori indicati sul formulario cartaceo all’uopo predisposto, se la firma del Cliente non coincide con quella in possesso della Banca (per gli Ordini disposti in cartaceo), se non vi sono sul Conto di Pagamento fondi sufficienti per eseguirlo (comprese le commissioni eventualmente applicate, nei limiti previsti dalla legge), se l’Ordine non è espresso nella stessa moneta del Conto di Pagamento, se la Banca ha ragionevoli motivi di ritenerlo potenzialmente fraudolento per motivi attinenti alla fonte, al contenuto, alla firma, al consenso per la trasmissione dell’Ordine e per qualsiasi altro ragionevole motivo, oppure se l’Ordine risulta contrario ad altre disposizioni di diritto nazionale, comunitario o internazionale.
- 6.2** Se l’Ordine non può essere eseguito perché sul Conto di Pagamento non vi sono fondi sufficienti, la Banca rigetta la richiesta. In tali casi, al fine dell’esecuzione dell’Ordine, il Cliente ha l’onere di inoltrarlo nuovamente alla Banca nel momento in cui sul relativo Conto di Pagamento esistono fondi sufficienti, comprese le commissioni eventualmente applicate, nei limiti previsti dalla legge.
- 6.3** La Banca ha altresì facoltà di rifiutare l’esecuzione di Ordini di Pagamento qualora il Cliente non abbia fornito senza indugio alla Banca stessa la documentazione necessaria ai fini della verifica dello scopo e della natura dell’Operazione in conformità alla regolamentazione posta dalle autorità di vigilanza ed alla legge nazionale ed internazionale applicabile.
- 6.4** La Banca ha altresì facoltà di rifiutare l’esecuzione di Ordini di Pagamento legati a servizi qualificati come giochi d’azzardo, all’acquisto di prodotti e/o servizi pornografici (compreso il videochat o altri simili servizi), all’acquisto di armi/munizioni in mancanza dei requisiti legali, a Operazioni con moneta virtuale (Bitcoin) così come nel caso in cui si riscontrino rischi specifici o particolari imposizioni degli istituti di pagamento coinvolti nei circuiti bancari di compensazione.
- 6.5** Qualora la Banca rifiuti di eseguire l’Ordine ricevuto dal Pagatore comunicherà il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché, in caso di errori materiali causati dal Cliente, la procedura che lo stesso potrà utilizzare per correggerli, salvo che la comunicazione sia contraria a disposizioni di legge. Le predette comunicazioni saranno effettuate dalla Banca per iscritto o con altra modalità concordata con il Pagatore. La comunicazione verrà effettuata appena possibile e in ogni caso non oltre il termine di esecuzione dell’Ordine di Pagamento, indicato nelle presenti Condizioni Generali.
- 6.6** La Banca rispetta la normativa applicabile in merito alle sanzioni internazionali di congelamento fondi; conseguentemente, la Banca ha facoltà di non eseguire Ordini di Pagamento provenienti oppure diretti verso entità inserite negli elenchi delle entità che sono oggetto di sanzioni internazionali. Nel caso in cui i circuiti di compensazione rilevino altri potenziali rischi di congelamento fondi, previamente comunicati dalla Banca al Cliente, l’Operazione sarà effettuata all’esclusivo rischio del Cliente stesso.
- 7. Art. 7 – Irrevocabilità di un Ordine di Pagamento. Richiesta emendamento bonifico con dati errati**
- 7.1** Il Cliente Pagatore non può revocare un Ordine di Pagamento una volta che questo sia stato ricevuto dalla Banca.
- 7.2** Tuttavia, limitatamente alle Operazioni di Pagamento DSP, il Cliente Pagatore può revocare un Ordine di Pagamento non oltre la fine della Giornata Operativa precedente al giorno concordato per l’esecuzione dell’Ordine, nei casi previsti dal comma dell’art. 5.3.
- 7.3** Salvo quanto previsto dai commi precedenti, l’Ordine di Pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente Pagatore e della Banca e con il consenso del Beneficiario, se del caso.
- 7.4** Per i servizi di revoca e di emendamento bonifico con dati errati, la Banca percepisce le relative commissioni indicate nel Foglio Informativo/Documento di Sintesi in vigore alla data della richiesta di revoca/emendamento. La revoca/emendamento deve essere richiesta dal Cliente per iscritto con la chiara indicazione dell’Operazione a cui si riferisce e del motivo della revoca/emendamento.
- 7.5** La Banca non garantisce il buon esito dell’istruzione di revoca e/o di emendamento dell’Ordine, qualora l’Ordine fosse già stato trasmesso alla banca del Beneficiario (per Operazioni disposte su altra banca) oppure qualora la somma trasferita fosse già stata accreditata sul conto del Beneficiario (per Operazioni sulla stessa Banca). In quest’ultimo caso la revoca/emendamento può aver luogo solo con il consenso del Beneficiario dell’Operazione di Pagamento.
- 8. Art. 8 – Responsabilità della Banca per mancata esecuzione o esecuzione non esatta**
- 8.1** La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione dell’Ordine di Pagamento, a meno che non sia in grado di provare di aver accreditato l’importo al PSP del Beneficiario, conformemente a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali.
- 8.2** Quando la Banca è responsabile della mancata o non esatta esecuzione dell’Ordine, previa richiesta scritta del Cliente Pagatore, è tenuta a rimborsare senza indugio al Cliente Pagatore l’importo dell’Operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto, ripristinando la situazione del Conto di Pagamento come se l’Operazione in questione non avesse avuto luogo.
- 8.3** Nel caso di inesatta esecuzione, il Cliente Pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, comunicando per iscritto alla Banca tale sua scelta, mantenendo o rettificando l’Operazione di Pagamento.
- 8.4** La Banca, indipendentemente dalla sua responsabilità, si adopera senza indugio su richiesta del Cliente Pagatore per rintracciare l’Operazione di Pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto informando del risultato il Cliente Pagatore. Nel caso in cui la mancata esecuzione o l’esecuzione non esatta non sia dipesa da colpa della Banca, quest’ultima ha diritto al pagamento delle relative commissioni indicate nel Foglio Informativo/Documento di Sintesi relativo ai servizi di pagamento in vigore alla data dell’Operazione.
- 8.5** La Banca è inoltre responsabile nei confronti del cliente Pagatore di tutte le spese e interessi a lui imputati a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di Pagamento ascrivibile a colpa della Banca stessa.
- 8.6** Le parti concordano di escludere il diritto del Cliente al risarcimento di ogni ulteriore danno subito dal Cliente stesso in seguito alla mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine.
- 9. Art. 9 - Eseguibilità dell’Ordine**  
L’Ordine di Pagamento conforme a ogni disposizione prevista nelle Condizioni Generali viene eseguito dalla Banca sul Conto di Pagamento, in presenza di fondi disponibili sufficienti (comprese le eventuali commissioni applicate dalla Banca stessa).
- 10. Art. 10 – Comunicazione di operazione non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto**
- 10.1** In caso di Operazione non autorizzata, non eseguita o eseguita in modo inesatto il Cliente è tenuto a darne senza indugio comunicazione scritta alla Banca. L’Operazione si considera eseguita in modo inesatto quando l’esecuzione non è conforme all’Ordine o ad altre istruzioni impartite dal Cliente.
- 10.2** Per le Operazioni di Pagamento DSP, la comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario. Per le Operazioni di Pagamento non DSP, la comunicazione deve essere fatta senza indugio e comunque non oltre il termine di 60 giorni dalla data di ricezione dell’estratto conto.
- 11. Art. 11 – Responsabilità della Banca per operazioni non autorizzate – Rimborsi**
- 11.1** La Banca, nel caso in cui esegua un’Operazione di Pagamento non autorizzata, rimborsa immediatamente al Cliente Pagatore l’importo dell’Operazione. La Banca, in caso di addebito del Conto di Pagamento, riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di Pagamento non fosse stata eseguita.
- 11.2** La Banca, in caso di motivato sospetto di frode, può sospendere il rimborso di cui al comma precedente dandone immediata comunicazione al Cliente Pagatore, con le modalità di cui all’art.17.
- 11.3** La Banca, anche in un momento successivo al rimborso di cui al primo comma, può dimostrare che l’Operazione di Pagamento era stata autorizzata dal Cliente Pagatore. In tal caso la Banca ha diritto di ottenere dal Cliente Pagatore la restituzione dell’importo rimborsato.
- 12. Art. 12 - Conversione valutaria**

- 12.1** Qualora, per l'esecuzione dell'Operazione di Pagamento verso l'estero, l'addebito delle commissioni indicate in Lei nel Foglio Informativo/Documento di Sintesi venga effettuato in Euro, la conversione avviene al tasso di cambio reso pubblico dalla Banca Nazionale della Romania al momento della negoziazione.
- 12.2** Qualora l'addebito delle commissioni indicate in Euro nel Documento di Sintesi/Foglio Informativo venga effettuato in Lei in un conto espresso in Lei, gli scaglioni di valore e le relative commissioni saranno calcolate come equivalenti in Euro al tasso di cambio pubblicato dalla Banca Nazionale della Romania nel giorno del pagamento.
- 13. Art. 13 – Esclusione e limitazione della responsabilità della Banca**
- 13.1** E' esclusa la responsabilità della Banca per caso fortuito, forza maggiore e per l'adempimento di obblighi imposti dalla normativa nazionale e internazionale applicabile.
- 13.2** La Banca non è inoltre responsabile della mancata o inesatta esecuzione del pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore è inesatto.
- 13.3** La Banca è responsabile dell'esecuzione dell'Operazione di Pagamento solo in conformità dell'Identificativo Unico fornito dal Cliente Pagatore, nonostante che quest'ultimo fornisca alla Banca stessa informazioni ulteriori.
- 13.4** Per i pagamenti esteri (i.e. bonifici in Euro o Lei diretti o provenienti da Stati al di fuori dell'Unione Europea), è altresì esclusa la responsabilità della Banca in caso di errore del Cliente nell'indicazione del codice BIC del Beneficiario oppure delle altre informazioni previste all'art. 37.1.
- 13.5** La Banca non risponde per i pregiudizi diretti e/o indiretti causati dall'esecuzione di un Ordine di Pagamento disposto da chi non ne aveva il diritto, qualora la Banca provi di aver agito con la diligenza professionale richiesta, e che l'accertamento dell'identità del soggetto che ha disposto l'Operazione richiedeva l'utilizzo di procedure e/o mezzi tecnici particolari.
- 14. Art. 14 – Commissioni e Spese**
- 14.1** Se l'Operazione di Pagamento DSP non comporta conversione valutaria da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore, il Pagatore e il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e le commissioni applicate dal rispettivo PSP (opzione "SHA").
- 14.2** Per le Operazioni di Pagamento DSP, le commissioni percepite dalle banche intermediarie saranno comunicate ai Clienti e saranno applicate contestualmente all'esecuzione dell'Ordine di Pagamento.
- 14.3** Per le Operazioni di Pagamento non DSP, le commissioni percepite dalle banche intermediarie saranno comunicate ai Clienti e saranno applicate successivamente al trasferimento dei fondi; le commissioni bancarie sono a carico di:
- i. in caso di pagamenti con l'opzione "OUR", tutte le commissioni sono a carico del Cliente che ordina il pagamento;
  - ii. in caso di pagamento con l'opzione "BEN", tutte le commissioni sono a carico del Beneficiario del pagamento;
  - iii. in caso di pagamento con l'opzione "SHA", l'ordinante il pagamento sopporta le spese bancarie reclamate dalla Banca dell'ordinante stesso unitamente alle spese applicate dalle banche corrispondenti di quest'ultima mentre il Beneficiario sopporta le commissioni applicate dalla banca del Beneficiario unitamente alle spese applicate dalle banche corrispondenti di quest'ultima
- 14.4** Per i pagamenti non DSP con l'opzione "SHA" o "BEN", le commissioni percepite dalle banche intermediarie saranno comunicate ai Clienti e saranno addebitate al momento in cui il conto del Beneficiario sarà accreditato.
- 14.5** Se il Cliente dispone un pagamento con imputazione delle spese secondo modalità non consentite ai sensi del presente articolo, la Banca può rifiutare il pagamento oppure eseguirlo applicando le spese secondo quanto sopra previsto.
- 14.6** Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
- 14.7** La Banca è altresì autorizzata ad addebitare:
- i. le spese per la revoca dell'Ordine di Pagamento (qualora il servizio di revoca fosse attivo ai sensi delle indicazioni contenute nel Foglio Informativo/Documento di Sintesi in vigore al momento della ricezione dell'ordine di revoca);
  - ii. la commissione per richiesta emendamento bonifico in uscita con dati errati (qualora il servizio fosse attivo ai sensi delle indicazioni contenute nel Foglio Informativo/Documento di Sintesi in vigore al momento della ricezione della richiesta di emendamento);
  - iii. Commissione per richiesta emendamento bonifico in entrata con dati errati e/o incompleti (*repair charges*);
  - iv. le spese per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione di pagamento se l'Identificativo Unico fornito dal Cliente è inesatto, oppure, per i bonifici esteri, se è inesatto l'Identificativo Unico e/o il codice BIC e/o le altre informazioni necessarie per l'esecuzione dell'Ordine, ai sensi dell'art. 37.1.
  - v. Altre spese e commissioni indicate nel relativo Foglio Informativo/Documento di Sintesi, il quale fa parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 15. Art. 15 – Comunicazioni della Banca**
- 15.1** Le Condizioni Generali e gli atti successivi alle stesse connessi sono redatti in lingua italiana. Come allegato alle Condizioni Generali è riportata, a scopo puramente informativo per i soggetti di nazionalità romena, la traduzione in lingua romena delle Condizioni Generali stesse. In caso di discordanze tra la versione in lingua romena e quella in lingua italiana le Parti convengono che deve prevalere la versione in lingua italiana.
- 15.2** In qualsiasi momento il Cliente ha diritto, su sua richiesta, a ricevere su supporto cartaceo, o altro supporto durevole, copia delle Condizioni Generali e del Foglio Informativo/Documento di Sintesi relativo ai Servizi di Pagamento, aggiornato.
- 15.3** La Banca mette a disposizione le informazioni relative alle singole Operazioni di Pagamento periodicamente almeno una volta all'anno su supporto cartaceo; il Cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche può accedere al documento di sintesi aggiornato, in qualsiasi momento, tramite il sito web della Banca o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.
- 15.4** Per ogni Operazione di Pagamento eseguita, la Banca consegna tempestivamente al Cliente una ricevuta contenente le informazioni indicate dalla normativa di trasparenza applicabile.
- 15.5** Le informazioni relative alle Operazioni di Pagamento vengono fornite presso lo sportello in cui è aperto il Conto di Pagamento, o con i mezzi di comunicazione indicati nell'art. 17, comma 2.
- 15.6** Il Cliente potrà richiedere, a proprie spese, informazioni supplementari o più frequenti o trasmesse con strumenti diversi da quelli previsti nelle presenti Condizioni Generali.
- 16. Art. 16 – Recesso dai Servizi di Pagamento**
- 16.1** Il Cliente ha diritto di recedere dai Servizi di Pagamento, senza penalità e senza spesa alcuna, in qualsiasi momento.
- 16.2** La Banca potrà recedere dai Servizi di Pagamento, con un preavviso di due mesi decorrente dal giorno in cui il Cliente riceve la relativa comunicazione, senza alcun onere per il Cliente. Il suddetto termine non si applica nel caso in cui sussista un Giustificato Motivo, come definito nelle Condizioni Generali di Conto Corrente, nel qual caso il recesso comunicato dalla Banca ha efficacia immediata.
- 16.3** In caso di recesso le Condizioni Generali continuano ad applicarsi alle Operazioni in corso alla data di efficacia del recesso stesso.
- 17. Art. 17 – Invio della Corrispondenza**
- Al Cliente**
- 17.1** L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca, saranno fatti al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato nella Richiesta di Apertura del Conto di Pagamento oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.
- Alla Banca**
- 17.2** Le comunicazioni, gli Ordini e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti alla Banca vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale è stato sottoscritto il contratto relativo al Conto di Pagamento.

- 17.3 Laddove il Cliente abbia aderito al servizio di Internet Banking, le comunicazioni di cui ai commi precedenti saranno fatte con le modalità previste nell'ambito di detto servizio.
- 18. Art. 18 – Altre norme applicabili**
- 18.1 Per tutto quanto non espressamente regolato dalle presenti Condizioni Generali, si applicano le norme e condizioni generali che regolano il Conto di Pagamento e, ove sottoscritte, le norme relative al servizio di Internet Banking.
- 19. Art. 19 – Modifica delle condizioni economiche e contrattuali**
- 19.1 La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare le Condizioni Generali e le relative condizioni economiche (ai sensi dell'art. 126-sexies del Testo Unico Bancario D.Lgs. 385/93), inviando una comunicazione scritta contenente l'oggetto della modifica con preavviso di almeno due mesi rispetto alla data di decorrenza della modifica stessa. Entro questo termine il Cliente potrà recedere dai Servizi di Pagamento senza spese o altri oneri. Con l'accordo del Cliente, la comunicazione potrà essere effettuata mediante altro supporto durevole, utilizzando tecniche di comunicazione a distanza.
- 19.2 La modifica si intende accettata qualora il Cliente non abbia comunicato alla Banca, prima della data prevista di decorrenza, che non intende accettare la modifica.
- 20. Art. 20 – Reclami, Ricorsi, Esposti – Sanzioni amministrative applicabili**
- 20.1 Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione ed applicazione delle presenti Condizioni Generali, si applicano le norme previste all'art. 25 delle Condizioni Generali di conto corrente.
- 20.2 Il Cliente ha altresì facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.
- 20.3 Per la grave inadempienza degli obblighi posti a carico della Banca, la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n.11/2010, irroga sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di Euro 10.000 ad un massimo di Euro 20.000 nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e controllo nonché dei dipendenti della Banca. In caso di reiterazione delle violazioni può essere anche disposta la sospensione dell'attività di prestazione dei servizi di pagamento.
- 21. Art. 21 – Legge applicabile – Foro Competente**
- 21.1 Le Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana.
- 21.2 Per ogni controversia è competente il Foro di Roma.

## Sezione II - DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI DI PAGAMENTO

### BONIFICI

- 22. Art. 22 – Oggetto del servizio**
- 22.1 Con il servizio bonifici la Banca esegue su disposizione del Cliente un pagamento o un trasferimento fondi a favore di un Beneficiario titolare di conto corrente presso la stessa Banca o presso un diverso Prestatore di Servizi di Pagamento in Italia o all'estero (servizio bonifico in uscita) o mette a disposizione del Cliente gli importi pervenuti a suo favore (servizio bonifico in arrivo).
- 22.2 Il servizio è regolato, oltre che dalle presenti Condizioni Generali e dalle norme imperative della legge applicabile, dalla prassi internazionale e dagli accordi interbancari vigenti alla data di esecuzione del bonifico.
- 22.3 In relazione agli Ordini di Pagamento ricevuti dal Cliente, la Banca è autorizzata a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario (art. 1717 codice civile).
- 22.4 Se il Cliente non comunica alla Banca particolari istruzioni, la Banca determinerà il sistema di esecuzione degli Ordini di bonifico con la dovuta diligenza, tenendo conto del tipo di Ordine ricevuto.
- 22.5 Nei Giorni Festivi in Romania, se non coincidono con i Giorni considerati Festivi in Italia, BT Italia può essere aperta al pubblico solo per informazioni e/o altre attività bancarie, ma non vengono effettuati Ordini di Pagamento. Qualora l'Ordine sia presentato ad uno sportello aperto al pubblico in una giornata non operativa, l'Ordine verrà considerato ricevuto nella prima Giornata Operativa successiva.
- 22.6 Il Cliente è responsabile verso la Banca per tutti i pregiudizi, diretti e/o indiretti subiti da quest'ultima a causa della mancata comunicazione alla Banca stessa di limitazioni/restrizioni/modifiche riguardanti il Cliente stesso e/o il Conto di Pagamento.
- 23. Norme generali riguardanti la ricezione degli Ordini di Pagamento**
- 23.1 L'Ordine di Pagamento si considera ricevuto nella stessa Giornata Operativa in cui è stato impartito se pervenuto alla Banca negli orari indicati nel Foglio Informativo/Documento di Sintesi relativo ai Servizi di Pagamento, in vigore alla data di ricezione dell'Ordine. L'Ordine di bonifico impartito tramite Internet Banking si considera ricevuto al momento dell'avvenuta verifica dei Codici di Identificazione previsti nel contratto di Internet Banking. Se tale verifica viene effettuata entro l'orario indicato nel predetto Foglio Informativo/Documento di Sintesi, lo stesso si considera ricevuto in tale giornata. Se la verifica avviene oltre detto orario, l'Ordine si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva.
- 23.2 Se il Cliente chiede che l'Ordine sia eseguito con urgenza, nello stesso giorno di presentazione, egli deve presentare l'Ordine entro l'orario limite all'uso indicato nel Foglio Informativo/Documento di Sintesi in vigore alla data di ricezione dell'Ordine.
- 23.3 Qualora richiesto dalle usanze e pratiche bancarie internazionali oppure per normativa interna della Banca, il Cliente ha l'obbligo di inviare alla Banca l'originale delle istruzioni trasmesse tramite canali telematici, senza indugio, con la menzione "per conferma". Nel caso in cui, al fine dell'esecuzione, l'Ordine deve essere inoltrato/consegnato alla Banca in cartaceo, il Cliente autorizza sin d'ora la Banca a compilare il modulo cartaceo contenente le predette istruzioni, a nome e per conto del Cliente stesso e nel rispetto delle istruzioni di pagamento contenute nell'Ordine telematico. Ai fini dell'esecuzione dell'Ordine, il documento cartaceo e l'ordine telematico costituiscono un unico documento di riferimento.
- 23.4 Il Cliente accetta che l'esecuzione degli ordini telematici avvenga sulla base ed al momento della ricezione delle istruzioni di pagamento tramite il Servizio di Internet Banking, la conferma o, se del caso, il successivo documento cartaceo essendo utilizzati solo per finalità interne alla Banca, anche per l'effettuazione delle relazioni richieste dalla Banca Nazionale della Romania e dalla Banca d'Italia. Conseguentemente, le parti concordano che, per le Operazioni effettuate al di fuori di un contratto quadro, il momento di perfezionamento del contratto per ciascuna Operazione eseguita dalla Banca sulla base di tali istruzioni è quello in cui la Banca ha iniziato l'esecuzione delle predette istruzioni ricevute in via telematica e non il momento della ricezione della conferma e/o dell'originale cartaceo contenente le predette istruzioni impartite dal Cliente.
- 23.5 Se, al momento della ricezione della conferma scritta, la Banca rilevi qualsivoglia discrepanza tra le istruzioni telematiche e quelle contenute nella conferma cartacea, le prime avranno prevalenza e, quindi, il documento cartaceo sarà rettificato di conseguenza. Una copia della conferma rettificata sarà inviata al Cliente a fini informativi e avrà valore probatorio. Nel caso in cui non sussistano discordanze tra le istruzioni ricevute in via telematica ed il successivo documento cartaceo, ciascuna delle parti ha facoltà di utilizzare una qualsiasi delle predette forme di comunicazione quale mezzo di prova.
- 23.6 Nel caso in cui non fossero disponibili né le istruzioni telematiche né l'eventuale successiva conferma cartacea, la parti potranno avvalersi di qualsiasi mezzo di prova per dimostrare l'esistenza, la natura e qualsiasi altro dettaglio relativo all'Operazione.
- 23.7 La Banca non risponde dell'eventuale pregiudizio causato al Cliente dalla corretta esecuzione dell'Ordine ricevuto per via telematica.
- 23.8 Le conversazioni telefoniche tra Cliente e Banca (comprese quelle incardinate con il servizio clienti) possono essere registrate solo con il consenso del Cliente e possono quindi essere utilizzate da ciascuna delle parti a fini probatori.
- 24. Art. 24 - Addebito del Conto di Pagamento**
- Il Conto del Pagatore viene addebitato nella data di esecuzione del bonifico e con la medesima valuta.
- 25. Art. 25- Consenso ad eseguire l'Ordine di Pagamento e revoca del consenso**
- Il consenso ad eseguire l'Ordine e la sua revoca sono disciplinati dall'art. 4 delle presenti Condizioni Generali.

**ORDINI IMPARTITI DAL CLIENTE PAGATORE (SERVIZIO BONIFICI IN USCITA)****Paragrafo I – Bonifici SEPA****26. Art. 26 - Oggetto del servizio**

**26.1** Il bonifico SEPA è un bonifico in Euro, senza limiti di valore, eseguito tra PSP che si trovano in Paesi dell'Area SEPA in conformità alle norme contenute nel Rulebook SEPA vigente, approvato dall'EPC (European Payment Council).

**27. Art. 27 Dati necessari per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento**

**27.1** Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento SEPA, il Cliente Pagatore deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati:

- i. importo dell'ordine (in Euro);
- ii. il codice IBAN del Beneficiario e del Cliente Pagatore;

**27.2** In aggiunta, il Cliente Pagatore può fornire le seguenti informazioni:

- iii. Nome e cognome o denominazione sociale del Beneficiario;
- iv. la motivazione del pagamento (max. 140 caratteri);
- v. eventuali informazioni opzionali riportate sugli ordini cartacei o nell'ambito delle procedure del servizio di Internet Banking, rese disponibili dalla Banca.

**28. Art. 28 – Rifiuto dell'ordine**

**28.1** Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, la Banca – con esonero da responsabilità – può rifiutare l'esecuzione di un ordine relativo ad un bonifico verso Paesi dell'Area SEPA in caso di impossibilità ad eseguire il trasferimento a causa della mancata adesione del PSP del Beneficiario alle procedure interbancarie per l'esecuzione di bonifici SEPA.

**28.2** Se la Banca accetta di eseguire l'ordine, informa il Cliente Pagatore della procedura utilizzata per l'esecuzione nell'informativa sull'Operazione di Pagamento di cui all'art. 15.4.

**29. Art. 29 - Tempo massimo di esecuzione**

**29.1** Per Ordini disposti in forma cartacea, il bonifico viene eseguito al massimo entro la fine della Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione.

**29.2** Per ordini disposti tramite il servizio di Internet Banking senza indicazione della data di esecuzione, il bonifico viene eseguito entro la fine della giornata di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione.

**29.3** Per ordini disposti tramite il servizio di Internet Banking:

- i. nel caso in cui sia stata indicata una data di esecuzione, successiva a quella di trasmissione dell'Ordine, l'Ordine viene eseguito in tale data, con accredito al PSP del Beneficiario entro la fine della Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione;
- ii. nel caso in cui sia stata indicata come data esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

**Paragrafo II - Bonifici in Euro e Lei verso la stessa Banca in Italia o in Romania****30. Art. 30 - Oggetto del servizio**

Il Bonifico stessa Banca è un bonifico disposto a favore di Beneficiario che ha il conto di pagamento presso la Banca, in Italia o in Romania.

**31. Art. 31 - Dati necessari per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento**

**31.1** Per l'esecuzione del Bonifico stessa Banca il Cliente Pagatore deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati:

- i. importo dell'ordine (in Euro o Lei);
- ii. il codice IBAN del Beneficiario e del Cliente Pagatore;

**31.2** In aggiunta, il Cliente Pagatore può fornire le seguenti informazioni:

- iii. Nome e cognome o denominazione sociale del Beneficiario;
- vi. la motivazione del pagamento.

**32. Art. 32 - Tempo massimo di esecuzione**

**32.1** Il Bonifico stessa Banca è eseguito e viene accreditato al Beneficiario il giorno in cui è ricevuto.

**32.2** Il bonifico impartito tramite Internet Banking viene eseguito nello stesso giorno, indifferentemente se si tratta di Giornata Operativa o di Giornata Festiva.

**32.3** Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione, successiva a quella in cui l'Ordine è stato trasmesso. In tal caso, il bonifico viene eseguito e viene accreditato al Beneficiario in tale data.

**Paragrafo III - Bonifici in Lei verso altre banche in Romania o in altri paesi UE/EEA****33. Art. 33 - Oggetto del servizio**

**33.1** Il Bonifico in Lei verso altre banche in Romania o in altri paesi UE/EEA è un bonifico disposto a favore di un Beneficiario che ha il conto di pagamento presso altre banche in Italia o in Romania.

**34. Art. 34 - Dati relativi all'Ordine di Pagamento**

**34.1** Per l'esecuzione del Bonifico in Lei verso altre banche in Romania o in altri paesi UE/EEA, il Cliente Pagatore deve obbligatoriamente fornire i seguenti dati:

- iv. importo dell'ordine (in Lei);
- v. il codice IBAN del Beneficiario e del Cliente Pagatore;

**34.2** In aggiunta, il Cliente Pagatore può fornire le seguenti informazioni:

- vi. denominazione sociale della banca del Beneficiario;
- vii. nome, cognome o denominazione sociale del Beneficiario;
- viii. indirizzo del Beneficiario;
- vii. la motivazione del pagamento.

**35. Art. 35 - Tempo massimo di esecuzione**

**35.1** Per ordini disposti in forma cartacea, il bonifico viene eseguito al massimo entro la fine della Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito al PSP del Beneficiario entro la fine della Giornata Operativa successiva a tale data.

**35.2** Per ordini disposti tramite Internet Banking senza indicazione della data di esecuzione, il bonifico viene eseguito entro la fine della giornata di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata Operativa successiva a tale data.

**35.3** Per ordini disposti tramite Internet Banking:

- iii. nel caso in cui sia stata indicata una data di esecuzione, successiva a quella di trasmissione dell'Ordine, l'Ordine viene eseguito in tale data, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione;
- iv. nel caso in cui sia stata indicata come data esecuzione una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.

**PARAGRAFO IV – Bonifici Estero (ovvero Bonifici in Euro e Lei verso paesi non appartenenti all'UE)****36. Art. 36- Oggetto del servizio**

- 36.1** Per bonifico estero si intende un bonifico effettuato in Euro o Lei da e verso altre banche site al di fuori dell'Unione Europea, su un circuito di pagamento diverso da SEPA.
- 36.2** Il bonifico estero può essere disposto con o senza urgenza.
- 37. Art. 37 – Dati necessari per l'esecuzione del bonifico**
- 37.1** Per consentire l'esecuzione del pagamento, l'Ordine deve necessariamente contenere almeno i seguenti dati:
- i. l'importo dell'ordine (in Euro o Lei);
  - ii. il codice IBAN del Beneficiario e del Cliente Pagatore;
  - iii. il codice BIC del Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario;
  - iv. il nome ed il cognome o la denominazione sociale del Beneficiario;
  - v. l'indirizzo del Beneficiario;
  - vi. la denominazione sociale del PSP del Beneficiario;
  - vii. la motivazione del pagamento;
  - viii. eventuali informazioni opzionali riportate sugli ordini cartacei o sulle procedure di Internet Banking rese disponibili dalla Banca.
- 37.2** Per l'esecuzione del bonifico estero, la Banca ha facoltà di richiedere al Cliente eventuali altri dati, previsti da norme di legge, da accordi interbancari e/o da eventuali diversi accordi tra le parti, vigenti alla data di esecuzione del bonifico.
- 38. Art. 38 – Tempi di Esecuzione**
- 38.1** Per ordini disposti in forma cartacea, il bonifico viene eseguito al massimo entro la fine della Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata Operativa successiva alla data di esecuzione.
- 38.2** Per ordini disposti tramite Internet Banking senza indicazione della data di esecuzione, il bonifico viene eseguito entro la fine della giornata di ricezione, con accredito al Prestatore di Servizi di Pagamento del Beneficiario entro la fine della seconda Giornata Operativa successiva alla ricezione dell'Ordine.
- 38.3** Nel caso in cui, mediante il servizio di Internet Banking, sia stata indicata come data di esecuzione una Giornata non Operativa, la data indicata verrà automaticamente spostata alla Giornata Operativa successiva.
- 39. Art. 39 - Bonifici Urgenti**
- 39.1** Il Bonifico Urgente è un bonifico che viene eseguito e viene quindi accreditato al PSP del Beneficiario il giorno in cui è ricevuto. Il Cliente Pagatore può indicare una data di esecuzione successiva a quella di trasmissione dell'Ordine; in tal caso il bonifico viene eseguito in tale data e viene accreditato al PSP del Beneficiario in tale data.
- 39.2** Per l'esecuzione dell'Ordine di Pagamento urgente, il Cliente Pagatore deve fornire i dati indicati nell'art. 37.1
- 40. Art. 40 - Limitazione di responsabilità**
- 40.1** La Banca non risponde per fatto e colpa di banche corrispondenti e/o sistemi di comunicazione (compreso il sistema SWIFT) e/o di sistemi di compensazione esterni nel caso di Operazioni di Pagamento effettuate per il tramite di questi sistemi.

#### **ORDINI A FAVORE DEL CLIENTE BENEFICIARIO (BONIFICI IN ENTRATA)**

- 41. Art. 41 – Informazioni relative all'Ordine di Pagamento**
- 41.1** Per le Operazioni di Pagamento DSP, la Banca accredita i bonifici pervenuti a favore del Cliente Beneficiario esclusivamente sulla base dell'Identificativo Unico del Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario (IBAN), anche se l'Ordine di Pagamento contiene informazioni aggiuntive.
- 41.2** Per i bonifici esteri, la Banca valuterà la coerenza e completezza dei dati anche con riferimento alle norme di legge e/o agli accordi interbancari, vigenti alla data dell'Operazione. Più in particolare la Banca accrediterà i bonifici esteri pervenuti a favore del Cliente Beneficiario sia sulla base dell'Identificativo Unico del Conto di Pagamento che sulla base dei dati anagrafici del Cliente Beneficiario, corrispondenti all'intestazione del Conto di Pagamento.
- 41.3** La Banca ha facoltà di stornare gli accrediti effettuati in conto corrente se i relativi fondi non sono resi disponibili dal PSP dell'ordinante/intermediario.
- 42. Art. 42 – Data di valuta accredito e disponibilità dell'importo**
- 42.1** La Banca accredita sul Conto di Pagamento del Cliente Beneficiario i fondi pervenuti a suo favore da una disposizione di bonifico nella stessa Giornata Operativa e con la stessa valuta in cui i fondi sono stati accreditati alla Banca stessa se il bonifico è nella stessa valuta del Conto di Pagamento.
- 42.2** La data valuta applicata all'accredito determina soltanto la decorrenza degli interessi.
- 42.3** La Banca mette a disposizione del Cliente Beneficiario l'importo del bonifico non appena tale importo è accreditato alla Banca stessa.
- 42.4** Il Cliente autorizza la Banca a trattenere sull'importo del bonifico in arrivo, prima dell'accredito dello stesso, ove previste, le proprie spese e commissioni relative al bonifico stesso. In tal caso, nelle informazioni rese al Cliente Beneficiario, l'importo trasferito e le spese sono indicate separatamente.
- 43. Art. 43 - Errori di accredito**
- 43.1** Nel caso in cui il Conto di Pagamento sia stato erroneamente accreditato con qualsiasi importo, il Cliente ha l'obbligo di comunicare tale circostanza alla Banca senza indugio. Il Cliente non ha diritto di prelevare, trasferire o disporre in qualsiasi altra maniera delle somme erroneamente accreditate.
- 43.2** Qualora l'errore sia dovuto ad un errore della Banca e/o del PSP del Pagatore, la Banca ha facoltà di addebitare il Conto di Pagamento con le somme indebitamente utilizzate, senza il consenso del Cliente.
- 43.3** Qualora l'errore sia causato dal Pagatore, la Banca potrà addebitare il Conto di Pagamento solo previo consenso del Beneficiario.
- 43.4** Tutte le predette rettifiche dovranno essere debitamente indicate nell'estratto conto periodico.